

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 25-1807

Impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Modalità attuative. Riparto fondi sul capitolo 147240/11, spesa prevista euro 800.000,00.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la LR n. 34/08 s. m. e i., "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

vista la LR 7/01 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la LR 26/10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013";

vista la LR 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto in particolare l'art. 32 della LR 34/08, che stabilisce che per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale dei soggetti individuati dall'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), possono essere inseriti in progetti di cantieri di lavoro ed il comma 1 dello stesso articolo 32, individua gli Enti che possono presentare il progetto alle Province territorialmente competenti; preso atto che i soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08, sono i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, e pertanto considerata la loro situazione, necessitano di un percorso più complesso per poter partecipare ai cantieri di lavoro;

vista la D.G.R. n. 52-11390 del 23.12.2003 di approvazione "Linee guida per il funzionamento dei Gruppi Operativi Locali" e la D.G.R. n. 42-12473 del 2.11.2009 di presa d'atto dei Gruppi Operativi Locali presenti sul territorio regionale;

tenuto conto che, l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) inseriti nei cantieri di lavoro, per l'esercizio 2010 è stata pari a 31,32 euro, e che detta indennità è soggetta a rivalutazione in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), come stabilito dal comma 4 lettera b) dell'art. 32 della LR 34/08 che a dicembre 2010 corrisponde all'1,9%, e l'intero costo sarà sostenuto con fondi del bilancio regionale;

dato atto che per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni e che l'onere finanziario è a carico degli enti utilizzatori; considerato inoltre che nelle more del programma triennale delle politiche del lavoro, previsto dall'art. 15 della LR 34/08, è comunque necessario adottare la delibera dei cantieri di lavoro per l'esercizio 2011, a favore dei soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08, in quanto il procedimento risulta più complesso, considerato che l'Amministrazione Penitenziaria deve individuare i soggetti avviabili nei cantieri di lavoro;

preso atto che il comma 5 l'art. 32 della LR 34/08 prevede che i soggetti siano utilizzati nei cantieri di lavoro a distanza di almeno 12 mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere precedente;

dato atto che con l'entrata in vigore dell'art. 12 della L. n. 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico matura trascorsi diversi mesi dalla data di maturazione dei requisiti, si precisa che ai fini del presente atto, il termine di 24 mesi è riferito al raggiungimento dei requisiti di accesso effettivo al beneficio pensionistico;

ritenuto necessario definire ai sensi del comma 4, art. 32 L.R. 34/08 le modalità attuative, anche alla luce della L. 122/10, per facilitare l'inserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, secondo quanto indicato nella presente deliberazione;

ritenuto di ripartire la somma di Euro 800.000,00 a favore delle Province, per l'attivazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 32 della L.R. 34/08, per i soggetti individuati dall'art. 29 comma 1

lettera b) della LR 34/08, tenendo conto del numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna, e la media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2006/2010, finanziati dalla abrogata LR 45/95 e dalla LR 34/08, ed in conformità alle risorse stanziare per un massimo di euro 800.000,00 come indicato nel seguente provvedimento;

acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro e formazione professionale, che fino all'insediamento del Comitato istituzionale al lavoro, di cui all'art. 10 della LR 34/08, si avvale delle funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 9 marzo 2011;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, che fino all'insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della LR 34/08, si avvale delle funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 24.03.2011;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime,
delibera

Di stabilire che le risorse necessarie per sostenere il costo dell'indennità giornaliera, a favore dei soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08 sia pari ad euro 800.000,00, a cui si farà fronte con le risorse stanziare sul capitolo 147240 del bilancio 2011.

Di dare atto, che i soggetti già inseriti nei cantieri di lavoro, che a seguito della entrata in vigore della L. n. 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" non maturano i requisiti di accesso effettivo al benefico pensionistico, proseguono l'attività di cantiere in modo continuativo fino al raggiungimento del beneficio medesimo.

Di stabilire che le Province per valutare i progetti di cantiere presentati dagli Enti, possono avvalersi della collaborazione dei Gruppi Operativi Locali territoriali, che hanno competenza in materia, come peraltro indicato nell'allegato alla D.G.R. n. 52-11390 del 23.12.2003 "Linee guida per il funzionamento dei gruppi operativi locali".

Di stabilire che la somma di 800.000,00 euro, sia ripartita a favore delle Province, per l'attivazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 32 della LR 34/08, per i soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08, tenendo conto del numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna, e la media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2006/2010, finanziati dalla abrogata LR 45/95 e dalla LR 34/08, ed in conformità alle risorse stanziare per un massimo di euro 800.000,00 come di seguito indicato:

PROVINCIA * N.

DETENUTI

SOMMA

RIPARTITA

** %

MEDIA

ANNI

2006/2010

SOMMA

RIPARTITA

TOTALE

RIPARTO

Alessandria	617	61.484,80	18,20	87.500,00	148.984,80
Asti	248	24.713,50	5,60	26.923,08	51.636,58
Biella	249	24.813,15	5,60	26.923,08	51.736,23
Cuneo	884	88.091,68	19,60	94.230,77	182.322,45
Novara	226	22.521,18	5,20	25.000,00	47.521,18
Torino	1.380	137.518,68	17,00	81.730,76	219.249,44

Verbano Cusio Ossola	107	10.662,69	7,60	36.538,46	47.201,15
Vercelli	303	30.194,32	4,40	21.153,85	51.348,17
Totale	4.014	400.000,00	83,20	400.000,00	800.000,00

Fonti:

* Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica.

** Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia/Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e Lavoro.

Di stabilire che l'orario lavorativo dei soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, se le esigenze di servizio lo consentono, deve essere compreso tra 3,30 a 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, qualora l'orario di lavoro sia inferiore a 7 ore giornaliere, l'indennità giornaliera sarà parametrata alle ore giornaliere lavorate.

Di stabilire che l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondere ai soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08 inseriti nei cantieri di lavoro per l'esercizio 2011, risulta essere di euro 31,92 per 7 ore giornaliere, poiché detta indennità è stata rivalutata dell'1,9%, in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) a dicembre 2010. Qualora si rendesse necessario per esigenze di servizio o del lavoratore, è possibile articolare l'orario di lavoro in modo diverso da quello stabilito nel progetto, mantenendo invariate le ore settimanali.

Di stabilire che la quota dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondersi ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia è interamente a carico del bilancio regionale; qualora i progetti prevedano interventi di formazione professionale unitamente ad azioni di orientamento e consulenza al lavoro e sicurezza, così come definite dalle leggi regionali vigenti, dette spese possono rientrare nel finanziamento regionale, nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia, dando priorità di spesa all'indennità giornaliera.

Di stabilire che il numero minimo dei soggetti da utilizzare nei cantieri di lavoro individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08 è di 1 unità, da destinare alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.

Di stabilire che nelle more di quanto previsto all'art. 15 della LR 34/08, per durata del cantiere attuato con finanziamenti derivanti da risorse regionali, come indicato al comma 2 dell'art. 32 della LR 34/08, si intendono cantieri con durata: da minimo 40 e massimo 260 giornate lavorative (da due a dodici mesi).

Di stabilire che gli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, devono presentare i progetti di cantiere di lavoro alle Province per l'approvazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Di stabilire che il progetto di cantiere presentato alle Province deve contenere:

- a) la descrizione analitica del progetto che si intende attuare, comprensiva degli elementi tecnico-progettuali;
- b) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dall'Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;
- c) il numero dei soggetti che si intendono utilizzare e loro caratteristiche;
- d) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
- e) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi;
- f) gli oneri finanziari distinti in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;
- g) le fonti di finanziamento previste;
- h) dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Di stabilire che il progetto deve essere finalizzato, per quanto possibile, ad uno sbocco occupazionale non occasionale, e ad un miglioramento della condizione dei soggetti interessati, rendendoli più spendibili sul mercato del lavoro, anche prevedendo percorsi integrati comprensivi di azioni di filtro e accoglienza, finalizzate alla valutazione delle condizioni d'accesso, a successivi percorsi orientativi e formativi ad azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i cantieristi nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all'attività di cantiere e ad azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all'occupazione. Di stabilire, che i cantieri di lavoro possano essere integrati con azioni ed interventi che favoriscano l'inserimento lavorativo dei soggetti, nel rispetto delle leggi vigenti; gli Enti utilizzatori possono prevedere, in analogia a quanto avveniva negli esercizi precedenti fino al 2009, attivati con l'abrogata LR 45/95, di mettere a disposizione dei soggetti interessati specifici servizi (buoni pasto, rimborso spese per trasporti, disponibilità di locali, possibilità di frequentare impianti sportivi ecc.), inoltre, si ritiene opportuno che gli Enti utilizzatori, considerato il target di intervento, favoriscano la collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del lavoro e le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

L'Amministrazione Penitenziaria, individua i soggetti avviabili nei cantieri di lavoro su richiesta degli Enti utilizzatori e le Province con propri atti, stabiliscono eventuali ulteriori disposizioni ai sensi del comma 8 art. 32 della LR 34/08, in raccordo con gli Enti utilizzatori.

Di demandare alla Direzione competente, l'eventualità di compensare le somme ripartite tra le Province, qualora l'effettivo fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province lo richiedesse, nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione.

Di stabilire che se dopo la presentazione delle richieste di contributo alla Regione Piemonte da parte delle Province, per le azioni di cui all'oggetto del presente provvedimento, risultassero in fase di riparto delle somme in economia, tali somme potranno essere destinate con apposito atto, ai cantieri di lavoro per disoccupati e ripartite a favore delle Province, che presenteranno una richiesta di contributo superiore alla somma assegnata.

Di stabilire che le eventuali somme risultanti non spese in sede di rendicontazione per le azioni a favore dei soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08, e già introitate dalle Province, siano destinate ai cantieri di lavoro per disoccupati di cui dall'art. 29 comma 1 lettera a) della LR 34/08, della Provincia stessa.

Alla spesa di euro 800.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sul capitolo di spesa 147240 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)